MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Direzione generale dei rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno **6 AGOSTO 2018**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del Rag. Giorgio Di Pilato della Divisione VI della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali, per lo svolgimento di una riunione, formalmente convocata, per l'espletamento dell'esame congiunto ex art. 24 del D. Lgs n. 148/2015, richiesto dalla **Soc. DICO SPA**, finalizzato alla concessione della proroga della CIGS per crisi aziendale di cui all'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dalla legge n. 205/2017.

Hanno partecipato:
- **Per la Soc. DICO Spa:** Luca Ricci e Maria Antonietta Mura assistiti dall'Avv. Mauro Petrassi;
- **Per CONFCOMMERCIO ROMA:** Mario Gentiluomo e Tommaso Boldrini;
- **Per FILCAMS CGIL:** Giovanni Dalò;
- **Per FISASCAT CISL:** Andrea Bartoli con delega agli atti;
- **Per UILTuCS:** Emilio Fargnoli;

Sono altresì presenti le OO.SS. Territoriali e le RSA come da foglio firma agli atti.

PREMESSO CHE

a) La Società DICO Spa ha un organico attuale pari a n. 1131 unità lavorative ubicate su vari siti. Alle stesse applica il CCNL per i dipendenti del settore Terziario, della Distribuzione e dei servizi operando nel settore commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non.
b) Società risulta aver già fatto ricorso ad un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per Crisi Aziendale che cesserà il giorno **7 settembre 2018**;
c) La Società dichiara che le OO.SS. presenti alla odierna riunione rappresentano la maggioranza dei lavoratori in azienda.
d) L'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015, introdotto dalla Legge n. 205/2017 dispone che "[...] per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale [...] può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di sei mesi", qualora il programma di risanamento aziendale di cui all'art. 21, comma 3 ne necessiti al fine di portare al termine il predetto risanamento con conseguente recupero occupazionale";
e) la circolare del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 2 del 7 febbraio 2018 specifica che "il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal sopra citato art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015 è da intendersi quale prosecuzione – anche con soluzione di continuità – di un trattamento di CIGS già riconosciuto all'impresa richiedente, sia esso in corso ovvero, pur se conclusosi nel corso dell'anno 2017, continua sul piano dell'implementazione delle azioni di risanamento";

f) Il Messaggio n. 1825 del 30 Aprile 2018 dell'I.N.P.S. prevede "…..omissis - Il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite di durata di 12 mesi di cui all'art. 22, comma 2 del D. Lgs. 148/2015;

g) è stata quindi evidenziata la necessità di gestire un esubero occupazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali e, su sollecitazione delle OO.SS.LL., si è riscontrata l'opportunità e la possibilità di farlo nell'ambito di un programma di prosecuzione di CIGS ex art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;

h) Le Parti Sociali sono state formalmente convocate per la riunione del 27.07.2018 terminata con un rinvio alla data odierna, onde approfondire alcune tematiche finalizzate al buon esito della presente vertenza.

i) Le Regioni, presenti alla riunione del 27.07.2018 (Abruzzo, Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto), hanno dichiarato che la situazione della Società in questione risulta essere di rilevante interesse strategico per l'economia del rispettivo territorio in considerazione anche della significatività dell'esubero nel contesto territoriale di riferimento e globalmente a livello nazionale, e si sono impegnate ad attivarsi nel breve termine per la predisposizione di un Piano concordato finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali;

j) Lo stesso dicasi per tutte le altre Regioni non presenti al tavolo vertenziale per motivi di impedimenti vari, tutte hanno fornito una certificazione, ai sensi della normativa vigente e della circ. n. 2 del 7.2.2018, dichiarazioni agli atti di questo Ministero, con le quali hanno attestato sia l'impegno a concordare, nel breve periodo, una programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché la particolare rilevanza economica ed occupazionale dell'impresa interessata.

k) Dopo ampia discussione le Parti hanno condiviso un accordo per la proroga della C.I.G.S. a condizione che la stessa non interesserà i dipendenti addetti ai Punti vendita della Città di Roma.

VISTO

- L'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017 che introduce l'art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015;
- La circolare ministeriale n. 2 del 7 febbraio 2018.
- Messaggio n. 1825 del 30.04.2018 dell'I.N.P.S..

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

- La Soc. DICO Spa presenterà, ai sensi dell'art. 22 bis del D.lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 1, comma 133, della legge n. 205/2017, **istanza di proroga della Cigs per Crisi Aziendale, in favore**

di numero massimo di 694 unità lavorative dislocate presso le Regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.
• Il trattamento sarà richiesto per la durata di 6 mesi, a decorrere dall'8 settembre 2018.

- In conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015, le Parti concordano sulla non percorribilità, ad oggi, della causale del contratto di solidarietà, stante la non funzionalità ed insufficienza dello stesso rispetto alle effettive esigenze aziendali connesse al Piano di risanamento illustrato dalla Società
- I lavoratori interessati dal ricorso alla CIGS saranno individuati sulla base delle esigenze aziendali in linea con i criteri già previsti per la C.I.G.S. già autorizzata dal 08.09.2017 al 07.09.2018.
- Sui singoli Punti Vendita, salve particolari ed eccezionali esigenze aziendali, sarà applicata la rotazione tra tutto il personale del singolo Punto Vendita interessato dalla riduzione oraria.
- Le Parti concordano che i lavoratori saranno sospesi fino ad un massimo di zero ore, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 co. 4 del D.lgs 148/2015 e dalla circolare ministeriale n. 16 del 28/08/2017 e precisamente:

- **n. 150 unità lavorative** saranno collocate in C.I.G.S. con una riduzione oraria del 100%.
- **n. 426 unità lavorative** saranno collocate in C.I.G.S. con una riduzione oraria media del 20%.
- **n. 118 unità lavorative** saranno collocate in C.I.G.S. con una riduzione oraria media del 40%.

La Società dichiara altresì che la distribuzione territoriale degli esuberi è dislocata secondo il prospetto sottoelencato:

REGIONE:	**n. esuberi:**
-Abruzzo	**9**
-Emilia Romagna	**7**
-Regione Lazio	**321**
-Regione Liguria	**1**
-Regione Lombardia	**3**
-Regione Marche	**99**
-Regione Piemonte	**22**
-Regione Puglia	**22**
-Regione Toscana	**174**
-Regione Umbria	**4**
-Regione Veneto	**32**

- La Società ritiene che non si possano adottare misure di rotazione durante il periodo di C.I.G.S. per i Punti vendita momentaneamente chiusi, fermo restando l'impegno della Società a richiamare detti lavoratori, nei Punti vendita aperti in relazione alle esigenze tecnico produttive aziendali.

- **L'Azienda anticiperà l'importo dell'ammortizzatore sociale alle normali scadenze di paga**.

- La Società ha quantificato l'onere a copertura dell'utilizzo della CIGS in un importo di spesa pari a **1.308.216,00 Euro**.

- Con frequenza bimestrale, ovvero su richiesta di una delle Parti, sia a livello nazionale che a livello territoriale, si terranno appositi incontri di verifica circa l'andamento del programma di gestione degli esuberi oltre alla verifica delle strategie aziendali idonee alla salvaguardia dei livelli occupazionali e all'equa distribuzione dell'utilizzo dell'Ammortizzatore Sociale..

PIANO DI RECUPERO OCCUPAZIONALE

- Per quanto concerne le Politiche Attive, il recupero occupazionale e la certificazione del carattere strategico occupazionale degli esuberi per le Regioni coinvolte, le Parti concordano di far riferimento agli accordi che verranno concordati e sottoscritti presso le Regioni interessate che seguiranno alle certificazioni di impegno presentate dalle Regioni di convocare nel più breve tempo possibile le Parti Sociali per redigere idoneo verbale che sia in linea con i dispositivi normativi e/o circolari applicative per la fruizione dei benefici di cui all'art. 22 bis del D. Lgs 148/2015.
 Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 24 e di aver raggiunto l'accordo di cui all'art. 22 bis del D.lgs. n. 148/2015, introdotto dall'art. 1, comma 133, della Legge n. 205/2017.

 Questo Ufficio, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione per l'espletamento della fase istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Soc. DICO Spa

CONFCOMMERCIO ROMA

LE OO.SS.

RSU